TESTO UNICO CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA E SUGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

Art. 60

Art. 25 della legge 18 aprile 1926, n. 731

Le alienazioni, le locazioni, le forniture, i lavori e gli appalti di gestione debbono essere fatti col mezzo dell'asta pubblica, in conformita' delle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato. Per speciali ed eccezionali circostanze, potra' farsi luogo alla licitazione o alla trattativa privata nel caso di alienazione per un valore inferiore alle lire 20.000. Potra' parimenti provvedersi per mezzo di licitazione o di trattativa privata, nei casi di locazione, di forniture, di lavori e di appalti per un valore inferiore alle lire 10.000. Qualora intervenga il consenso del Ministro per le corporazioni, potra' prescindersi anche dai limiti suaccennati. In ogni caso le ragioni della deroga alle precedenti disposizioni debbono essere indicate nella deliberazione.

Testo in vigore; le versioni precedenti non sono disponibili

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa
Estremi	Regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1934

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-consigli-provinciali-dell-economia-corporativa-e-sugli/art-60-art-25-della-legge-18-aprile-1926-n-731

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it